

Andrea Proto Pisani

*Dalla dommatica astratta all'irrompere del valore  
del diritto di difesa della Corte Costituzionale\**

SOMMARIO: 1. Una lontana polemica con Emilio Betti attorno all'efficacia della sentenza civile nei confronti di terzi – 2. Il sopravvenire della sentenza 55/1971 della Corte Costituzionale – 3. Ritorno a Chiovena – 4. Uno spunto non colto – 5. Ancora sugli effetti della sentenza resa 'inter alios' – 6. Quando gli effetti sono 'pro' e non 'contra' – 7. I 'subordinati' a causa di legato o successione a titolo particolare 'inter vivos' – 8. Casi particolari di possibili conflitti fra giudicati – 9. Per concludere

*1. Una lontana polemica con Emilio Betti attorno all'efficacia della sentenza civile nei confronti di terzi*

Quando, durante le Olimpiadi di Roma del 1960, mi recai nello studio di Virgilio Andrioli per cominciare a discutere del titolo della tesi di laurea, prima di scegliere definitivamente l'argomento, Andrioli mi consigliò di cominciare a leggere, oltre alla 'trascrizione' di Nicola Coviello, soprattutto *I limiti soggettivi della cosa giudicata nel Diritto Romano* di Emilio Betti. È quindi con estremo piacere che ho accolto l'invito a partecipare a questo incontro.

Poi, quando, nel mese di luglio di quest'anno ho cominciato a mettere ordine sul tema assegnatomi, mi sono reso conto della sua difficoltà. Mi spiego rapidamente e chiedo scusa se spesso – in questa prima parte

---

\* Lo scritto, dedicato al mio amico e collega Niccolò Trocker, costituisce il testo rivisto della relazione redatta per il convegno di studi su «Emilio Betti e il processo civile» svoltosi a Roma Tre il 5 e 6 novembre 2021 su iniziativa dell'IsEB (Istituto Emilio Betti di Teoria e Storia del Diritto) e curato da Antonio Carrata. La redazione da me svolta aveva per titolo «Il giudicato e i suoi limiti soggettivi nel pensiero bettiano». Come risulta dal titolo, ho ritenuto di dover allargare notevolmente il discorso a causa del grosso intervento della Corte Costituzionale avvenuto con la sentenza 55/1971 e pertanto ho anche utilizzato approfondendoli alcuni miei scritti provocati da tale circostanza (alcuni dei quali raccolti nel volume *I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile*, 2015, della Collana della Fondazione Piero Calamandrei dell'Università di Firenze dove sono riportate anche le citazioni puntuali richiamate nella presente relazione).

– farò ricorso a ricordi personali.

Nella mia prima monografia del 1965 sulla *Opposizione di terzo ordinaria*, tutta la prima parte, di oltre 200 pagine è dedicata esclusivamente ai ‘limiti soggettivi di efficacia della sentenza’ e il primo capitolo, dopo aver esposto le posizioni classiche della dottrina italiana, tedesca e in parte francese, termina con una lunga fittissima nota, di oltre 10 pagine, dedicata esclusivamente (con titolo riportato nell’indice) all’«esame della teoria del Betti».

In questa nota, riassumevo la teoria che Betti aveva sostenuto nel 1922 nella sua monografia sul Diritto Romano, e poi aveva sostanzialmente riassunto nel suo splendido, e a mio avviso ancora attualissimo, *Diritto processuale civile italiano*, pubblicato (dopo dei primi appunti del 1931 e 1933) nel 1936 per la «Biblioteca del Foro Italiano», alle pagine 603-624 (ovviamente relative tutte al diritto italiano del tempo).

Com’è noto – ma anche doveroso riportare con ampiezza in questa sede – la tesi principale di Betti, volta a individuare le ipotesi in cui una sentenza civile (passata in giudicato) può avere efficacia anche contro terzi rimasti estranei al processo svoltosi *inter alios* e conclusosi con una sentenza di merito passata in giudicato, la tesi di Betti, dicevo, è tutta basata sul concetto di *subordinazione*, concetto – mi sembra di ricordare – non utilizzato invece dalla dottrina tedesca italiana e francese.

In particolare il Betti distingue i terzi innanzitutto in tre categorie: a) *terzi giuridicamente indifferenti*, estranei sia al rapporto litigioso *inter alios*, soggetti di un rapporto praticamente compatibile, per i quali la sentenza è irrilevante; b) *terzi giuridicamente interessati* ma titolari di un rapporto *praticamente incompatibile* con il rapporto oggetto della sentenza resa *inter alios*, terzi cui si applica in pieno il principio secondo cui la sentenza non può avere *alcuna* efficacia nei loro confronti; c) *terzi*, infine, *giuridicamente interessati* in quanto titolari di un rapporto suscettibile di subire l’efficacia della sentenza pronunciata *inter alios*, in quanto titolari di un rapporto legato da un nesso di *subordinazione* con quello oggetto della sentenza resa *inter alios*.

Tutto l’ampio dibattito svoltosi nella dottrina tedesca, italiana e francese, in numerosissime monografie nell’800 e nella prima metà del ’900, e importanti capitoli di manuali, monografie e studi volti a giustificare *se* ed entro quali limiti la sentenza resa *inter alios* potesse pregiudicare in via ‘di diritto’ (e talvolta anche solo ‘di fatto’) rapporti dei terzi, concerneva proprio i terzi titolari di rapporti giuridici normalmente distinti da quello oggetto della sentenza resa *inter alios*, terzi che Betti riunisce sotto il con-

retto da lui elaborato di *subordinazione*.

Questo concetto di subordinazione, che giustificava secondo Betti il manifestarsi dell'efficacia della sentenza contro terzi (terzi diversi, cioè dalle parti nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza *inter alios*), ricorreva nelle seguenti quattro specie di ipotesi:

1) subordinazione rispetto al tempo «dell'entrata del terzo nel rapporto deciso *inter alios*»; cioè terzi che erano diventati titolari del rapporto oggetto della sentenza *inter alios*, dopo il suo passaggio in giudicato, a seguito di successione a titolo particolare *inter vivos* o a seguito di eredità o legato;

2) subordinazione «rispetto all'esercizio dell'azione», per ragioni di sostituzione processuale, ovvero di legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un diritto altrui, o a proseguirne il processo in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso;

3) subordinazione «per ragioni di connessione reciproca tra il rapporto deciso e il rapporto proprio del terzo», ovvero «concorrenza alternativa tra l'azione esperita e l'azione coordinata al rapporto del terzo»: si tratta di ipotesi complesse la cui disciplina è spesso variata con l'emana-zione del Codice Civile e di Procedura Civile del 1942. Si pensi, per tutte, alle obbligazioni solidali, indivisibili e alla impugnazione delle delibere assembleari, ma non solo. Per tali motivi, mi sembra inutile oggi approfondire il pensiero di Betti su questo punto;

4) subordinazione «per ragioni di dipendenza necessaria del rapporto proprio del terzo dal rapporto deciso». È il settore che da sempre è stato oggetto di esame in materia dei fautori della efficacia *riflessa* (o indiretta) contro i terzi. Settore su cui la dottrina tedesca italiana e francese aveva dato ampio spazio e giustificazioni le più diverse.

Questa ricostruzione proposta da Betti nel 1922 e poi nel 1936, alla stregua del dogmatismo (proprio anche del giovane studioso quale io ero nel 1961-1965), fu oggetto di critiche nella mia lunga nota del 1965 che ho già prima richiamato; ciò soprattutto perché a quel tempo (e in gran parte anche oggi) io non riuscivo a coglierne le affinità al di là del mero superamento dei limiti soggettivi del giudicato, in quanto (sempre a mio avviso) si era alla presenza di ipotesi tra di loro non *omogenee* che non erano riconducibili cioè ad una unità concettuale.

Potrò probabilmente non avere avuto ragione, ma di certo mi posi dalla parte del torto – e del torto grave – allorché a fronte di un Maestro quale Emilio Betti, osavo adoperare un linguaggio di certo irriverente taccian-do l'opinione di Betti come *erronea*, *inutile* ed *altre* espressioni similari.

La reazione di Betti (che pure mi aveva accolto a Roma con estrema cortesia, e mi aveva scritto anche una bella lettera di ringraziamento e di elogio per aver portato a termine una monografia così ponderosa) non fu immediata, ma quando nel 1968 redasse la voce *Regiudicata* per il *Novissimo Digesto Italiano*<sup>1</sup>, la corredò di una nota che più dura non poteva essere, affermando testualmente di non volere replicare giacché «manca il presupposto basilare di ogni leale discussione, stante la pretenziosa critica rivolta alla nostra ricostruzione storico-domatica» da me mossa, e così per un'altra decina di righe tutte dello stesso tenore. La critica fu così dura che Corrado Vocino ritenne di richiamarla espressamente nel 1976 o 1977 addirittura nella relazione in cui si opponeva alla mia domanda di chiamata a Napoli. Ed oggi posso solo esprimere la mia 'contentezza' quando nel 1968 lo stesso Betti, ringraziandomi per iscritto per l'invio doveroso della mia seconda monografia (*La trascrizione delle domande giudiziali*) mi disse che con essa avevo «superato la prova nel modo più brillante» e che «il nuovo libro segna un netto progresso sul precedente», dimostrando un'attenzione ed una generosità esemplare della sua superiorità umana prima ancora che scientifica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> E. BETTI, v. *Regiudicata*, in «Novissimo Digesto Italiano (*Diritto Romano*)», volume XV (1968), p. 216.

<sup>2</sup> Prima di procedere oltre, per evitare ogni possibilità di fraintendimento, desidero svolgere, sia pure in nota, alcune sintetiche valutazioni su Emilio Betti, cui è dedicato il convegno al quale sono stato invitato a partecipare. A mio avviso è da concordare, senza esitazione, sulla considerazione che Emilio Betti, insieme a Giuseppe Chiovenda e a Francesco Carnelutti, ha segnato il diritto processuale civile della prima metà del secolo scorso. Questa opinione su cui non vi è dissenso da parte di alcuno, è confermata, ove se ne avvertisse la necessità (che non sussiste) dalla recensione entusiastica di Carnelutti, del *Diritto Processuale Civile* di Betti del 1936, recensione redatta per l'Indice Bibliografico nel primo numero della 'Processuale' del 1936: recensione assolutamente eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ancora vorrei ricordare che nel 2006 nella collana della Fondazione Piero Calamandrei dell'Università di Firenze curai personalmente la ristampa di due importanti scritti di Betti e Carnelutti in un volume intitolato *Diritto sostanziale e processo*. Ma vi è di più. Emilio Betti è stato non solo l'insigne processualista di cui si è detto, ma come è noto ha lasciato il segno, oltre che nel diritto romano, anche nel diritto civile con le sue monografie ancora attuali sul *Negoziato giuridico* e sulla *Teoria generale delle obbligazioni*, ma anche, quasi a sigillo di tutta la sua Opera, con i suoi volumi sulla interpretazione giuridica e sulla *Teoria generale dell'interpretazione* estesa ad ogni settore della cultura dalle opere d'arte alla musica. Nella seconda metà del secolo scorso, a partire dal 1948, cioè dalla emanazione della Costituzione, certamente a mio avviso inizia un nuovo periodo storico. Scomparso Chiovenda già nel 1937, Betti e Carnelutti, i quali scompariranno rispettivamente nel 1968 e 1965, dovranno convivere con il lento affermarsi di giuristi più giovani e, soprattutto, a livello di interpretazione, al superamento del monopolio della

## 2. *Il sopravvenire della sentenza 55/1971 della Corte Costituzionale*

Ma è tempo di chiudere con questi ricordi personali.

Il tema dei limiti soggettivi del giudicato sarebbe per così dire riesploro, e direi questa volta senza possibilità di richiami alla dommatica (e ai suoi inevitabili limiti) con la emanazione della sentenza n. 55 del 1971 della Corte Costituzionale (presidente G. Branca, relatore C. Mortati) la quale affermò esplicitamente nel dispositivo «da illegittimità costituzionale dell'art. 28 Cod. Proc. Pen. (nel testo allora vigente) nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di pervenirvi»: cioè affermarono che una sentenza non possa avere efficacia (diretta o indiretta o riflessa) nei confronti di un soggetto che non sia stato chiamato nel giudizio in cui la sentenza è emanata, e ciò perché l'art. 24, 2° comma della Costituzione esclude (a garanzia dell'inviolabile diritto di difesa) che la sentenza possa avere efficacia contro il terzo che non sia stato messo in grado di partecipare al processo in cui la sentenza è stata emanata (o non vi abbia egualmente partecipato a seguito di tempestivo intervento spontaneo).

L'art. 24, 2° comma Cost. ha così mandato al macero quella vera e propria (splendida sul piano dommatico concettuale) biblioteca che soprattutto in Italia e in Germania si era formata (risalendo se del caso al Diritto Romano) nel senso di ammettere che la sentenza *inter alios* potesse avere efficacia contro i terzi non messi in condizione di partecipare al processo in cui la sentenza *inter alios* si è formata.

## 3. *Ritorno a Chiovenda*

Ne è derivato che, a seguito della emanazione della sentenza 55/1971, la Corte Costituzionale ha fatto propria l'interpretazione dei limiti soggettivi accolta da Giuseppe Chiovenda nel § 80 dei suoi *Princi-*

---

dommatica-concettuale, e all'irrompere dei valori enunciati dalla Costituzione. Basti qui considerare per tutti Costantino Mortati, Pietro Rescigno, Luigi Mengoni, Paolo Grossi e, con particolare anticipo, Tullio Ascarelli. Senza, ovviamente, come dico anche nel testo, che questo nulla tolga alla lezione di generosità umana e scientifica di Emilio Betti.

pi<sup>3</sup>, sempre che le non sovrabbondanti parole utilizzate dal Maestro (originario di Premosello nella Val d'Ossola) siano lette integralmente e non solo nella parte che interessa al singolo studioso.

Orbene, se questa lettura peraltro estremamente semplice è fatta, ne segue che secondo Chiovenda: «la sentenza ... non può *pregiudicare* ... » (cioè essere utilizzata a danno) oltre che alle parti anche di «altri che furono estranei alla lite (o quantomeno estranei alla sentenza, poiché estraneo alla lite...): “*res inter alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciunt; non oportet ex sententia sive iusta sive iniusta pro alio habita alium praegravari*”» (il tutto anche sulla base di citazioni romanistiche che ho evitato di riportare per non complicare inutilmente il discorso).

Il che, sempre secondo Chiovenda, non significa dire che «la sentenza *fa stato* solo fra le parti», e ciò perché la sentenza non può pregiudicare, danneggiare i terzi, ma – se favorevole al terzo – può avere efficacia *a favore* del terzo.

Queste linee ricostruttive generarli del tema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza o del giudicato con cui oggi l'interprete è chiamato a fare i conti, linee pressoché coincidenti con quelle già affermate da Chiovenda nei *Principi* del 1923.

#### 4. *Uno spunto non colto*

Prima di proseguire il discorso si impongono alcune precisazioni.

Come chiarito da Nicolò Trocker in uno studio sui «profili dell'esperienza giuridica tedesca»<sup>4</sup> gli studi tedeschi classici della fine dell'800 e dei primi del '900 su cui la dottrina italiana ha spesso fatto ampio riferimento sono stati ampiamente ridimensionati nel secondo dopoguerra, senza che la dottrina italiana ne prendesse adeguatamente atto. In secondo luogo, a seguito di un ampio seminario svoltosi a Firenze negli anni '80 del secolo scorso sotto la direzione di Giovanni Fabbri e mia, e del ricchissimo riesame della giurisprudenza, in uno scritto provocato da tale riesame, io<sup>5</sup> avanzavo l'ipotesi che le contrapposte

<sup>3</sup> G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, III ed., Napoli, 1923, pp. 921 e segg.

<sup>4</sup> N. TROCKER, *I limiti soggettivi del giudicato tra tecniche di tutela sostanziale e garanzie di difesa processuale (profili dell'esperienza giuridica tedesca)*, in «Rivista di diritto processuale civile», 1988, p. 35 ss. e in *Studi in onore di Enrico Allorio*, Milano 1989, pp. 534 ss.

<sup>5</sup> In un ampio articolo intitolato *Note in tema di diritti soggettivi della sentenza civile* e pubblicato in «Foro Italiano» (1985), pp. 2385 ss. nonché in *Studi Allorio*, cit. nt. 4.

soluzioni prospettate nella dottrina italiana sempre del secondo dopoguerra potessero essere espressione di due diversi orientamenti di teoria generale: l'uno volto a ricostruire i rapporti pregiudiziali e dipendenti sulla base dello schema della *connessione tra rapporti giuridici*, l'altro sulla base della *connessione per mera identità di fatto* suscettibile di essere accertato per definizione *incidenter tantum*, in modo sempre per definizione non vincolante per il terzo. Questo spunto ricostruttivo non è stato mai preso in seria considerazione da alcuno, anche se mi sembrava destinato a riemergere dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1971<sup>6</sup>.

##### 5. *Ancora sugli effetti della sentenza resa 'inter alios'*

Terminate queste precisazioni, la relazione anche se profondamente deviata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1971 e dal riemergere della attualità della posizione di Giuseppe Chiovenda, può proseguire.

L'escludere – come oggi il richiamo all'art. 24 del 2° comma della Costituzione impone, almeno come regola generale – che la sentenza resa *inter alios* possa avere efficacia vincolante per il terzo titolare di un rapporto connesso, non significa affatto negare nella pratica che la sentenza resa *inter alios* regredisca a zero assoluto nel corso del secondo processo instaurato da o contro il terzo che non aveva partecipato al processo svoltosi *inter alios*.

Esemplifico. La sentenza che abbia accertato la responsabilità civile di Tizio nei confronti di Sempronio una qualche efficacia esplica anche nel secondo processo instaurato da Sempronio nei confronti, ad esem-

---

<sup>6</sup> Ma non è certo questa la sede per tali approfondimenti; né per soffermarsi su un recente ampio articolo di S. MENCHINI apparso nel 2017 sulla «Rivista di diritto processuale», stranamente pressoché tutto dedicato all'esame della evoluzione del mio pensiero; e ciò per due motivi: *sia* perché questa mia evoluzione non meritava tanta attenzione da parte di un giurista oramai più che maturo quale Sergio Menchini (e lo sconcerto, per giuristi della mia generazione, provocato dall'irrompere dei 'valori', anche se contenuti nella non più giovanissima costituzione del 1948, nell'interpretazione tutta dogmatica-concettuale è cosa che oramai dovrebbe essere più che nota); *sia* perché Menchini conclude le sue ben 40 pagine affermando la sua «totale condivisione dei risultati da me raggiunti nel 2015». Vorrei concludere questa oramai lunga nota dedicata allo scritto di Menchini rilevando che a M. va attribuito probabilmente il merito di avere (quanto meno) tentato di sostenere che l'efficacia della sentenza a favore del terzo si manifesta solo se il terzo dichiara di volersene avvalere, e ciò argomentando dalla lettera dell'art. 1306 c.c. e della sua generalizzazione almeno (a mio avviso) *de iure condendo*.

pio, della sua società assicuratrice della specifica responsabilità civile. Di certo la sentenza che ha accertato la responsabilità civile di Sempronio non potrà avere alcuna efficacia *vincolante* contro la società assicuratrice che non sia stata chiamata in causa da Sempronio o non sia intervenuta spontaneamente e tempestivamente nel primo processo. Ma questo non significa affatto che nel secondo processo instaurato contro la società assicuratrice, le prove raccolte nel primo processo relative al fatto illecito subito da Tizio e provocato da Sempronio o relative all'ammontare del danno subito da Tizio, non conservino efficacia di prova – se del caso degradata ad argomento di prova o a presunzione semplice – nel secondo processo instaurato da Sempronio contro la società assicuratrice.

E qualcosa di analogo avviene anche quanto alla questione giuridica risolta nel primo processo, che nel secondo processo instaurato contro la società assicuratrice di certo non avrà efficacia vincolante ma varrà pur sempre come precedente giurisprudenziale. Il tutto cioè con la conseguenza che la società assicuratrice non vedrà precluso in modo alcuno l'esercizio della prova contraria, cioè del suo diritto alla prova, e *a fortiori* della possibilità di ridiscutere la questione giuridica risolta nel primo processo, ma il dire che la sentenza non abbia efficacia contro la società assicuratrice non significa azzerare qualsiasi utilizzabilità del processo conclusosi con la sentenza di condanna di Sempronio nei confronti di Tizio.

Si tratta di cose ovvie, ma mi è sembrato opportuno evidenziarle egualmente.

#### 6. *Quando gli effetti sono 'pro' e non 'contra'*

Ma se le cose sul piano pratico stanno proprio così, allora perché – cambiato il molto che è da cambiare – non estendere lo stesso ragionamento anche alla problematica che da sempre va sotto il nome di efficacia della sentenza (e della cosa giudicata) contro i terzi titolari di un rapporto legato a quello oggetto (del processo) e della sentenza resa *inter alios* da un nesso di contitolarità che *non* dia luogo ad un fenomeno di litisconsorzio necessario<sup>7</sup>? Il tutto sempre nel pieno rispetto del diritto di difesa dei terzi che non hanno partecipato al processo svoltosi *inter alios* nonché anche del

---

<sup>7</sup> Sul punto rinvio al recentissimo studio di B. GAMBINERI, *Le obbligazioni solidali a interesse comune e litisconsorzio facoltativo e unitario*, in «Rivista di diritto processuale civile», 2021, pp. 1215-1230.



valore della economia dei giudizi, della attività processuale.

In conformità, poi, sempre della giurisprudenza della Corte Costituzionale del 1971, che sostanzialmente richiama il brocardo secondo cui *res inter alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciunt* ripreso esplicitamente da Chiovenda, il cui pensiero può essere riassunto nel senso che la sentenza tra le parti esiste, e vale come sentenza tra le parti rispetto a tutti, ma non può *pregiudicare* altri che furono estranei alla lite, il problema dei limiti soggettivi della sentenza (o della cosa giudicata) ha senso di porli solo *contro*, non anche a favore dei terzi: e ciò perché solo per costoro si pone un problema di garanzia del diritto di difesa.

Quindi non si dovrebbe dubitare in modo alcuno che la sentenza (o la cosa giudicata) abbia efficacia a favore dei terzi che:

a) siano titolari di diritti giuridicamente dipendenti dalla efficacia o dalla validità del titolo di acquisto del dante causa, efficacia o validità accertata in un giudizio cui ha partecipato solo il dante causa;

b) siano contitolari del credito solidale o indivisibile la cui efficacia sia accertata in un processo iniziato da (o anche contro) un solo contitolare. Col che norme del tipo dell'art. 1306, 1° comma, c.c. (e anche dell'art. 2377, 7° comma, c.c.) ben lungi dal dover essere considerate come eccezionali, non sono altro che espressione di un (non esplicitato ma non per questo meno importante) principio di carattere generale;

c) probabilmente anche a favore dei terzi contitolari di diritti reali liti-sconsorti necessari pretermessi, almeno a seguito di un radicale riesame di questo tormentato istituto, probabilmente introdotto dall'art. 102 del c.p.c. del 1942 senza consapevolezza degli immensi problemi applicativi che avrebbe provocato.

#### 7. I 'subordinati' a causa di legato o successione a titolo particolare 'inter vivos'

Quanto poi ai terzi divenuti titolari del diritto dedotto in giudizio a seguito di legato o di successione a titolo particolare *inter vivos* nel diritto controverso, le norme di diritto positivo con cui fare i conti nel nostro ordinamento sono – oltre al fondamentale art. 24, 2° comma, Cost. – l'art. 2909 c.c. che parla di autorità della cosa giudicata anche nei confronti (e quindi anche *contro*) degli aventi causa; l'art. 111, 4° comma, c.p.c. che parla di efficacia della sentenza «anche contro il successore a titolo particolare» nel diritto controverso; l'art. 404, 2° comma, c.p.c. che legittima alla opposizione di terzo revocatoria, da proporre contro il rigi-

do termine perentorio di cui all'art. 326, 1° comma, c.p.c., «gli aventi causa e i creditori... quando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno»; l'art. 1595, 3° comma, c.c. secondo cui «la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui».

L'interpretazione più piana di tali disposizioni (ed il loro coordinamento) mi sembra sia la seguente:

a) l'art. 2909 c.c. si riferisce unicamente agli aventi causa che abbiano acquistato *dopo* il passaggio in giudicato della sentenza resa *contro* (oltre ovviamente – v. *supra* § 3 – a favore) il loro dante causa. Non è però da escludere che l'art. 2909 si riferisca anche a chi sia divenuto avente causa dopo l'inizio del processo contro il suo dante causa.

b) L'art. 111, 4° comma, c.p.c. si applica a coloro che siano succeduti nel rapporto giuridico controverso, e legittima costoro alla proposizione delle impugnazioni proprie delle parti. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza esso si applicherebbe anche ai terzi aventi causa di un rapporto diverso ma giuridicamente dipendente da quello controverso (es. giudizio di risoluzione o di annullamento di un contratto di compravendita e terzi subacquirenti durante la pendenza del processo di risoluzione o annullamento ecc.). Pur avendo sostenuto la tesi restrittiva, oggi – in ossequio soprattutto alla garanzia del diritto di difesa di tali aventi causa – propenderei ad applicare anche a costoro il quarto comma dell'111 con la loro conseguente legittimazione ad avvalersi delle impugnazioni proprie delle parti.

c) L'art. 404, 2° comma, c.p.c. si applicherebbe innanzi tutto ai creditori a fronte delle sentenze che neghino la proprietà del debitore su un determinato bene, o accertino l'esistenza di crediti di altri creditori del comune debitore. A mio avviso ai creditori è da riconoscere la titolarità di rapporti giuridicamente dipendenti dai suindicati rapporti oggetto della sentenza resa contro il debitore, pregiudizialità-dipendenza mediata dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (anche solo eventuale poiché destinata a concretizzarsi solo in caso di instaurazione di processi di espropriazione forzata). Non è forse inutile (per quanto si dirà *infra sub d*) osservare che l'opposizione di terzo revocatoria corrisponde all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. esperibile contro «atti di disposizione» sostanziale «del patrimonio» con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore.

d) quanto infine all'art. 1595, 3° comma, c.c. conformante all'opi-

nione della dottrina e della giurisprudenza tedesche, Girolamo Monteleone e Francesco Paolo Luiso hanno messo in evidenza come questa disposizione sia espressione di una c.d. pregiudizialità-dipendenza «permanente» tra rapporti, caratterizzata dalla circostanza per un verso che il rapporto pregiudiziale dovrebbe continuare a sussistere durante tutto il tempo dello svolgimento del rapporto dipendente, per altro verso che il titolare del rapporto pregiudiziale (salva solo la tutela risarcitoria del terzo titolare del rapporto dipendente) potrebbe disporre del rapporto anche dopo aver dato vita al rapporto dipendente. A questa particolare sottocategoria di pregiudizialità-dipendenza sarebbero riconducibili anche la posizione del comodatario e in genere di tutti i rapporti sorti da un c.d. subcontratto. È appena il caso di sottolineare la particolare vicinanza di questi terzi a quella dei creditori.

Alla stregua di questi chiarimenti ne segue che contro tutti gli aventi causa (diversi dai creditori o dai titolari di subcontratti) che siano diventati tali prima dell'instaurarsi di un processo nei confronti del loro dante causa, non si può mai manifestare una efficacia della sentenza (o della cosa giudicata) pronunciata contro il loro dante causa.

#### 8. *Casi particolari di possibili conflitti fra giudicati*

Non è questa la sede per esaminare, sia pure per rapidi cenni, il tema dei rapporti plurisoggettivi indivisibili, rapporti riguardo ai quali la necessità di evitare un conflitto *pratico* di giudicati impone soluzioni diverse da quelle prospettate nei paragrafi precedenti.

Assumendo come esempio paradigmatico la comunione e l'esercizio dell'azione di rivendica o di accertamento proposta da uno solo dei comproprietari, è da dire che se la sentenza *favorevole* al comproprietario che ha agito ha efficacia a favore di *tutti* i comproprietari che non avevano partecipato al processo: la sentenza *sfavorevole*, invece, da un lato non precluderebbe agli altri comproprietari di (ri)proporre la stessa domanda, dall'altro lato, stante la ineludibile esigenza di evitare la coesistenza di giudicati praticamente contraddittori, in dottrina è stata prospettata da Sergio Menchini l'opinione secondo cui la eventuale seconda sentenza che accoglie la domanda abbia efficacia *anche* a favore del comproprietario che aveva agito nel primo processo e si era visto respingere la domanda (col che il primo giudicato ne risulta travolto)<sup>8</sup>. I rilievi più

---

<sup>8</sup> S. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, Milano 1993.

volte svolti circa la efficacia delle prove assunte nel primo e l'efficacia del relativo precedente giurisprudenziale, dovrebbero però limitare di molto il verificarsi in pratica del risultato or ora riassunto.

Soluzione analoga andrebbe accolta riguardo alle azioni di annullamento delle delibere di società (art. 2377 c.c.) o di assemblea di condominio (art. 1137 c.c.) e similari. E però da notare che gli stretti termini di decadenza previsti per l'esercizio di tali azioni eliminano il porsi del problema sopra indicato, o più esattamente lo restringono nello stretto ambito entro cui si sia alla presenza di azioni di nullità (per la società v. invece l'art. 2379 c.c.) delle delibere.

### 9. *Per concludere*

Concludo con alcune riflessioni finali e taluni rinvii.

Ho piena consapevolezza del come l'impostazione da me seguita in queste pagine e la soluzione prospettata ricalchi molto le conclusioni proposte nel 1935 da Enrico Tullio Liebman, il quale però parlava di ingiustizia della sentenza invece che – come a me è sembrato concettualmente più esatto – di efficacia delle prove raccolte nel processo svoltosi *inter alios* e di efficacia del precedente giurisprudenziale.

Col che, forse, un piccolissimo passo avanti è stato fatto anche se oramai si è anni luce distanti dalla posizione di Emilio Betti che ha costituito l'occasione di questo scritto.

Chiudo richiamando l'attenzione, soprattutto degli studiosi più giovani, su alcuni temi o neanche accennati o richiamati con prospettazione di soluzioni altamente problematiche.

Si tratta:

- dei giudicati in tema di *status* personali, status che danno sempre luogo a diritti inviolabili della persona, caratterizzati spesso da una stretta interdipendenza;
- della legittimazione degli intervenienti adesivi dipendenti ad avvalersi delle impugnazioni proprie delle parti principali in coerenza del rispetto del loro diritto di difesa;
- del se sia possibile o no continuare a parlare di sentenza *inutiliter data* nelle ipotesi, prevalentemente residuali, di pretermissione di un litisconsorte necessario;
- della opportunità di prevenire la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, 4° comma, c.p.c. là dove non si prevedano strumenti ido-

nei a mettere i terzi aventi causa non intervenuti nel processo volti ad assicurare l'effettiva possibilità di avvalersi dei mezzi di impugnazione propri delle parti (alla stessa stregua di quanto – sia pure sibillamente – ad es. previsto dall'art. 327, 2° comma, c.p.c. (o della rimessione in termini oggi prevista in via generale) riguardo alle impugnazioni del c.d. contumace involontario;  
e tanti altri temi che ruotano intorno all'argomento trattato.